

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

(70^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) » (2310) (D'iniziativa dei deputati Zanibelli e Patrini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 923, 925
BETTONI, relatore	924
BOCCASSI	924
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	925
ROTTA	924

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Gatto Simone, Guarneri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Di Prisco e Spigaroli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Masciale e Baldini.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Calvi.

V A L S E C C H I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli e Patrini: « Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) » (2310) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli e Patrini: « Integrazioni e modificazioni alla legge 18

agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E T T O N I, *relatore*. Il disegno di legge in esame, che ci perviene dopo essere stato approvato, senza particolari contrasti, dalla XIII Commissione della Camera, presenta un contenuto analogo a quello di altri provvedimenti da noi approvati negli ultimi mesi; ad esempio quello concernente la Cassa di previdenza per i geometri o quello, approvato prima della ferie estive, riguardante l'ENPAO. Si tratta infatti, in tutti i suddetti casi, di provvedimenti tendenti al riordinamento delle strutture degli enti in questione, senza che però da essi nasca alcun nuovo onere per lo Stato; ed è questo il motivo principale della loro sollecita approvazione.

Per il provvedimento in esame è stato però necessario, all'altro ramo del Parlamento, apportare alcune modifiche. Sono stati infatti soppressi quelli che erano gli originari articoli 1, 6 e 9, ed è stato modificato, su proposta del Governo, l'articolo 7, in un primo tempo così formulato:

« La facoltà di riscatto concessa ai superstiti dell'iscritto deceduto, per conseguire il diritto alla pensione di reversibilità, di cui all'articolo 22, terzo comma, è estesa anche ai superstiti degli iscritti deceduti fra il 2 ottobre 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge che non hanno fruito dei benefici di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 91.

Per l'effettuazione del riscatto, si seguono le medesime modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge ».

Ora il nuovo testo di esso, cioè l'articolo 5 del disegno di legge pervenutoci, recita come segue: « Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 21 aprile 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidità, è con-

cessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, numero 1357 ».

Per quanto riguarda gli altri articoli, dirò, riassumendone il contenuto, che l'articolo 1 indica in maniera particolareggiata i compiti del Consiglio di amministrazione dell'Ente, modificando l'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357; l'articolo 2 modifica l'articolo 16 della stessa legge, specificando le entrate dell'Ente; l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 18 della legge suddetta, cura particolari di carattere tecnico; l'articolo 4 — che modifica l'articolo 22 — regola i casi di diritto alla pensione di vecchiaia, ed alla pensione di invalidità, nonché i diritti dei superstiti; l'articolo 6 riguarda l'erogazione di sussidi *una tantum* in favore di iscritti o loro superstiti che versino in condizioni di particolare bisogno; gli articoli 7, 8 e 9 prevedono le sanzioni e la vigilanza sull'applicazione delle norme e stabiliscono come Foro competente quello di Roma.

Come dicevo, il disegno di legge non prevede alcun onere per lo Stato, essendo costituite le entrate dell'Ente in buona parte dalle erogazioni dirette degli assistiti o degli assistibili, che debbono essere obbligatoriamente iscritti alla Cassa.

Da quanto mi risulta, la categoria interessata è senz'altro favorevole al disegno di legge; e lo dimostra il gran numero di sollecitazioni pervenutemi per il suo rapido *iter*. Non mi resta quindi che raccomandarne ai colleghi l'approvazione.

B O C C A S S I. Siamo anche noi favorevoli al provvedimento, che, oltre ad incontrare il consenso degli interessati, accoglie alcune delle nostre principali osservazioni sulla legge n. 1357 del 1962. Mi riferisco in particolare alla corresponsione delle marche da parte dei cittadini che hanno bisogno dell'opera del veterinario.

R O T T A. Daremo anche noi voto favorevole al provvedimento.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª SEDUTA (27 settembre 1967)

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera f);

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonchè deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;

f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;

g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione

e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiari e titoli equiparati, nonchè mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 65° anno di età. Detto contributo può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;

b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di Ricchezza mobile categoria C1;

c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attività di ufficio. Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª SEDUTA (27 settembre 1967)

Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonché quelli previsti dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;

f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità previe le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 18 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse ».

(È approvato).

Art. 4.

I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione.

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.

I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato ».

(È approvato).

Art. 5.

Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 21 aprile 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)70^a SEDUTA (27 settembre 1967)

due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

(È approvato).

Art. 6.

L'Assemblea nazionale dell'Ente potrà deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, che una aliquota del fondo stanziato dal Consiglio di amministrazione in bilancio preventivo per l'assistenza sanitaria, sulla base delle eventuali eccedenze, venga destinata alla erogazione di sussidi *una tantum* in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.

L'Assemblea nazionale dell'Ente potrà altresì deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla costituzione di un fondo per la concessione di mutui e prestiti ipotecari secondo le norme stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 7.

La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.

Le modalità ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.

(È approvato).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potrà nominare, che avranno la facoltà di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarità.

(È approvato).

Art. 9.

Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari